



Il Difensore Civico

Decisione n. 26 del 22.06.2018

OGGETTO: Sig. (omissis) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la nota prot. DICA 0010978 del 31.05.2018 con la quale la Struttura di Supporto alla Commissione per l'Accesso ai documenti amministrativi ha trasmesso a questo Ufficio, per il seguito di competenza, la richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 del 22.05.2018 a firma del Sig. (omissis);

PRESO ATTO che l'istanza di riesame, concernente la documentazione relativa al concorso pubblico, per esami, indetto dal Comune di (omissis) per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", Cat. C - riservato alle categorie protette, è fondata sul presupposto di un differimento espresso al Sig. (omissis) per le vie brevi;

CHE, in particolare, la richiesta ha per oggetto la seguente documentazione:

- l'elaborato del richiedente,
- la documentazione relativa ai criteri e modalità di valutazione della prova scritta (griglia di valutazione);

VISTA la nota prot. n. 1400-201813431 del 08.06.2018 con la quale il Difensore Civico Regionale, prima di esaminare nel merito la questione e pur tenendo conto del fatto che la richiesta di riesame è stata formulata solo qualche giorno dopo la richiesta di accesso, ha richiesto comunque all'Amministrazione Comunale di (omissis) di informare l'Ufficio sugli esiti della stessa, dovendo in difetto ritenersi perfezionato il silenzio rigetto (decorso i 30 giorni dalla presentazione dell'istanza);

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale di (omissis), in data 18.06.2018, ha comunicato espressamente e direttamente al Sig. (omissis) e alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi la decisione di evadere la richiesta dopo l'adozione del provvedimento conclusivo della procedura concorsuale;

CONSIDERATO che il diritto di accesso è volto, tra l'altro, a garantire le esigenze partecipative e difensive dei richiedenti;



Il Difensore Civico

RILEVATO che, nel caso in esame, la procedura concorsuale si articola in due distinti sub-procedimenti autonomi e che il procedimento attinente la prova scritta trova la sua conclusione con la correzione della stessa e con la stesura della graduatoria degli idonei a sostenere la fase successiva;

CONSIDERATO che il differimento all'accesso è legittimo se operato sino al termine della fase concorsuale cui si riferiscono i documenti richiesti e non se protratto fino alla conclusione dell'intera procedura concorsuale in quanto, in tale ultimo caso, il differimento è suscettibile di produrre un duplice effetto negativo:

- da un lato, un potenziale danno irreparabile per il candidato che si trova nell'impossibilità di sostenere le prove orali;
- dall'altro una (eventuale) situazione pregiudizievole, non sanabile in via amministrativa alla conclusione del procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono in capo all'istante i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso alla documentazione in questione;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. **(omissis)**, volta ad ottenere copia della seguente documentazione:
 - il proprio elaborato
 - i criteri e delle modalità di valutazione della prova scritta (griglia di valutazione)in relazione al concorso pubblico, per esami, indetto dal Comune di **(omissis)**, per l'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale, profilo professionale di "Istruttore Amministrativo", Cat. C;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni al Sig. **(omissis)** e all'Amministrazione Comunale di **(omissis)**;
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del predetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 dello stesso articolo 25.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo



Il Difensore Civico

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.